

SALDO IMU 2013, niente sanzioni fino al 16 giugno 2014 per chi ha sbagliato il pagamento, la Legge di Stabilità al comma 728 dice:

“non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014”.